

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 marzo 1998, n. 066/Pres.

**Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 concernente: <<Corso per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore-guardia, profilo professionale di guardia del CFR>>.**

#### Art.1

1. L'effettuazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 18, comma 3 della legge regionale 9 settembre 1997 n. 31, è disposta con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 mesi anche non continuativi e comunque non inferiore a 400 ore complessive.

2. L'organizzazione dei corsi è affidata, di norma, al Servizio del Corpo forestale della Direzione regionale delle foreste.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede alla nomina, su proposta del Direttore regionale delle foreste, del Direttore del corso e di uno o due Vicedirettori, con qualifica funzionale non inferiore a segretario-maresciallo con compiti di assistenza e di sostituzione del direttore in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 2

1. La struttura cui è affidata l'organizzazione dei corsi ne predispone il relativo programma definendo altresì il preventivo di spesa.

2. L'approvazione del programma del corso e del relativo preventivo di spesa, l'assegnazione dei fondi necessari e la nomina degli esperti incaricati della docenza avvengono con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

3. I docenti vengono individuati nell'ambito del personale dipendente dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, ovvero fra esperti esterni alla pubblica amministrazione; in tale ultimo caso si provvede mediante stipula di apposito convenzione.

### Art. 3

1. Il corso si articola su due moduli formativi dei quali l'uno con materie di insegnamento comuni e l'altro con materie specifiche e differenziate con riferimento, rispettivamente, al profilo professionale di guardia del C.F.R. (esclusa la posizione di lavoro di guardia parco) ed al medesimo profilo professionale di guardia del C.F.R. con posizione di lavoro di guardia-parco.

2. La predisposizione del programma di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuata, vista la particolare natura e le specifiche finalità dei corsi, in stretto coordinamento con le strutture interessate che curano, in particolare, la parte tecnica dei corsi medesimi.

3. Devono essere concordate, ai sensi del comma 2:

- a) la sede principale del corso, e le eventuali altre sedi, scelte sulla base di criteri di opportunità e funzionalità;
- b) la durata del corso e gli eventuali periodi di interruzione;
- c) le materie, tra quelle indicate all'allegato A, il cui insegnamento va affidato a docenti estranei alla pubblica amministrazione e quelle che, viceversa, vanno affidate, per specifiche esigenze professionali di settore, a dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni;
- d) l'elenco dei docenti;
- e) il numero minimo di ore di insegnamento per ciascuna materia;
- f) la dotazione di testi e dispense;
- g) ogni ulteriore intervento, comportante spesa, necessario a garantire lo svolgimento ottimale del corso.

4. A fronte di situazioni particolari e contingenti, tali da impedire il regolare svolgimento del corso così come programmato, il Direttore regionale delle foreste provvede direttamente, su proposta del Direttore del corso, alle necessarie variazioni del programma, salva successiva ratifica da parte del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

#### Art. 4

1. Gli orari delle lezioni, dello studio, delle esercitazioni pratiche e delle altre attività formative o didattiche sono stabiliti dal Direttore del corso che li articolerà secondo le esigenze necessarie al razionale svolgimento del corso medesimo.

#### Art. 5

1. La frequenza al corso è obbligatoria. L'avvenuta frequenza sarà documentata mediante l'apposizione giornaliera, da parte degli allievi, della propria firma su un apposito registro delle presenze in dotazione al Direttore del corso. Il registro delle presenze sarà controfirmato giornalmente dai docenti e dallo stesso Direttore, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicedirettore.

2. L'allievo è tenuto al rispetto degli orari giornalieri delle lezioni e delle esercitazioni, indipendentemente dalla loro durata e dalla località di svolgimento.

3. Ai fini dell'ammissibilità agli esami finali, si considerano le ore di effettiva presenza alle lezioni, alle ore di studio, alle esercitazioni ed alle attività previste come obbligatorie dal programma di studi.

4. L'allievo è altresì tenuto al rispetto del Regolamento interno del corso che sarà adottato dal Direttore del corso medesimo.

## Art. 6

1. È ammesso a sostenere l'esame finale chi abbia maturato una frequenza non inferiore all'80% della durata complessiva del corso.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono assenze giustificate esclusivamente quelle per malattia, infortunio o altri gravi motivi personali o familiari, purché supportate da adeguata documentazione. Il Direttore del corso valuta la congruità della documentazione giustificativa presentata a supporto dell'assenza.

3. L'assenza ingiustificata dalle lezioni comporta la riduzione proporzionale della borsa di studio.

## Art. 7

1. L'allievo escluso dal corso e di conseguenza cessa la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 31/1997:

- a) al raggiungimento di tre giornate di assenza ingiustificata, anche non consecutive;
- b) qualora sia assente per un periodo superiore al 20% della durata complessiva del corso;
- c) per inosservanza grave e ripetuta del Regolamento interno del corso.

2. L'esclusione è disposta con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale su proposta del Direttore regionale delle foreste, sentito il Direttore del corso.

## Art. 8

1. Il corso non ha carattere residenziale e pertanto sono poste a carico degli allievi le spese relative al vitto e all'eventuale alloggio.

2. L'eventuale utilizzazione di strutture regionali destinate all'alloggio per gli allievi è disciplinata con provvedimento del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

#### Art. 9

1. Gli esami conclusivi del corso consistono in una prova scritta, anche a risposta sintetica, ed in un colloquio vertenti sulle materie oggetto del corso medesimo.

2. La Commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione della prova scritta e di 30 punti per la valutazione del colloquio.

3. La valutazione complessiva, al fine della predisposizione della relativa graduatoria, è data dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio. L'esame si intende superato se il candidato abbia riportato un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuna delle due prove.

4. La graduatoria, approvata dalla Giunta regionale, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della stagione.

#### Art. 10

1. La Commissione d'esame, composta dal Direttore del corso che la presiede e da quattro docenti del corso designati dal direttore medesimo, viene nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

2. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono attribuite ad un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore e quella di segretario-maresciallo.

#### Art. 11

1. Al personale regionale che partecipa al corso in qualità di docente si applica la disciplina del trattamento di missione e dello straordinario prevista dalla normativa regionale.

#### Art. 12

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trova applicazione la disciplina nazionale e regionale in materia di concorsi pubblici, in quanto compatibile con la peculiarità delle procedure concorsuali di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento alla fase del

colloquio in quanto volto all'accertamento della preparazione complessiva dell'allievo in tutte le materie oggetto di insegnamento.

Allegato «A» Materie di insegnamento.

MODULO FORMATIVO COMUNE

AREA GIURIDICA, LEGALE E DELLE TECNICHE  
DI POLIZIA

Materie specifiche d'insegnamento:

1. Elementi di diritto pubblico ed organizzazione della pubblica amministrazione e dell'Amministrazione regionale.
2. Elementi di diritto e procedura penale.
3. Legislazione di pubblica sicurezza.
4. Legislazione e contenzioso forestale.
5. Legislazione in materia di ambiente, caccia e pesca.
6. Tecniche di intervento per la prevenzione e repressione dei reati.

AREA BIOLOGICA, NATURALISTICA, ECOLOGICA

Materie specifiche d'insegnamento:

1. Ecologia generale e forestale.
2. Avversità biologiche ed abiologiche degli ecosistemi forestali.
3. Geografia e climatologia.
4. Biologia generale.
5. Inventari e censimenti naturalistici.

AREA FORESTALE

Materie specifiche d'insegnamento:

1. Botanica e zoologia forestale.
2. Selvicoltura generale.
3. Dendrometria ed assestamento forestale.

4. Tecnologia ed utilizzazioni forestali.

5. Economia forestale.

AREA DELLA DIFESA DEL SUOLO, CARTOGRAFIA E PROTEZIONE CIVILE

Materie specifiche d'insegnamento:

1. Geologia e pedologia.

2. Topografia, cartografia ed orientamento.

3. Incendi boschivi e protezione civile.

AREA DEL SERVIZIO DI ISTITUTO, RELAZIONI COL PUBBLICO,  
ADDESTRAMENTO FORMALE

Materie specifiche d'insegnamento:

1. Nozioni introduttive al servizio di istituto ed  
all'utilizzo dei mezzi in dotazione.

2. Nozioni di sicurezza e arrampicata in montagna.

#### MODULO FORMATIVO DIFFERENZIATO

1 PROFILO PROFESSIONALE GUARDIA DEL C.F.R. - ESCLUSA LA  
POSIZIONE DI LAVORO DI GUARDIA PARCO

AREA DELLA TUTELA TECNICA ED ECONOMICA DEI BENI SILVO-  
PASTORALI

Materie specifiche d'insegnamento pratico con esercitazioni:

1. Tipologie forestali e selvicoltura applicata.

2. Gestione tecnico-economica dei beni silvo-pastorali.

AREA DELLA TUTELA TECNICA DEL TERRITORIO MONTANO E FORESTALE

Materie specifiche d'insegnamento pratico con esercitazioni:

1. Difesa del suolo.

2. Sistemazioni idraulico-forestali.

3. Principi di ingegneria naturalistica.



4. Nevi e valanghe.

#### AREA GIURIDICA, LEGALE E DEL CONTENZIOSO FORESTALE

Materie specifiche d'insegnamento pratico con esercitazioni:

1. Quadro normativo completo in materia di forestazione.
2. Redazione dei verbali di accertamento degli illeciti amministrativi, di rilevamento dei reati e funzioni di Polizia giudiziaria.

2 PROFILO PROFESSIONALE GUARDIA DEL C.F.R. - POSIZIONE DI LAVORO GUARDIA PARCO

#### AREA DELLE ZONE PROTETTE

Materie specifiche d'insegnamento pratico con esercitazioni:

1. Parchi, riserve naturali e altre aree protette, loro regolamenti e piani attuativi.
2. Interventi gestionali nelle aree protette.

#### AREA DIDATTICO-DIVULGATIVA

Materie specifiche d'insegnamento pratico con esercitazioni:

1. Promozione e divulgazione dei valori naturali presso il pubblico.

#### AREA BIOLOGICO-ECOLOGICA

Materie specifiche d'insegnamento pratico con esercitazioni:

1. Inventari.
2. Monitoraggi naturalistici.
3. Flora, fauna e loro habitat naturali.

#### AREA GIURIDICA, LEGALE ~ DEL CONTENZIOSO AMBIENTALE

Materie specifiche d'insegnamento pratico con esercitazioni:

1. Quadro normativo completo in materia di tutela e gestione delle aree protette e danno ambientale.

2. Redazione dei verbali di accertamento degli illeciti amministrativi, di rilevamento dei reati e funzioni di Polizia giudiziaria.